

## Allegato A

CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' SPORTIVA  
DILETTANTISTICA CANOTTIERI DLF CREMONA DI AREE  
DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN VIA CANTIERE E DI  
UN APPEZZAMENTO DI TERRENO NEI PRESSI DI VIALE  
PO.

TRA:

il Sig. Avv. Lamberto Ghilardi – DIRETTORE DEL SETTORE  
APPALTI E PATRIMONIO residente per la carica in Piazza del  
Comune n. 8, in rappresentanza del Comune di Cremona, codice  
fiscale 00297960197, di seguito denominato parte concedente

e

il Sig..... nella sua qualità di Presidente e Legale  
Rappresentante della Societa' Sportiva Dilettantistica Canottieri DLF  
Cremona, con sede in Via Eridano n. 10 – Cremona, codice fiscale  
01721100194, di seguito denominata parte concessionaria

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte concedente, affida in uso alla parte concessionaria,  
che accetta, le aree di sua proprietà, di cui alla planimetria che viene  
separatamente sottoscritta dalle parti. Le aree appartenenti al  
Patrimonio del Comune di Cremona sono così descritte e  
individuate:

1) aree site a Cremona in Via Cantiere censite in **Catasto Terreni al**

**foglio 100 così contraddistinte:**

**particella 222 di mq. 745,00;**

**particella 224 di mq. 490,00;**

**particella 226 di mq. 100,00;**

**particella 100 di mq. 100,00;**

**particella 2 di mq. 150,00;**

**particella 3 di mq. 54,00;**

**particella 4 di mq. 130,00;**

**particella 9 di mq. 540,00**

per un totale complessivo di mq 2.309,00 da destinarsi ad area verde a servizio dell'attività associativa

2) appezzamento di terreno appartenente al Patrimonio del Comune di Cremona sito a Cremona in Viale Po di superficie complessiva di mq. 12.680, censito in Catasto Terreni **al foglio 100 contraddistinto in mappa con i numeri 10 – 12 – 14 –53** destinato ad uso: svolgimento di attività sportive.

Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto  
2. La concessione in uso avrà **decorrenza 1 settembre 2022 e scadenza 31 agosto 2028**. Alla scadenza cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta e potrà essere rinnovata, a discrezione della parte concedente, su richiesta della parte concessionaria, per uguale o diversa durata.

La parte concedente si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione, dandone preavviso almeno 90 giorni prima, con lettera raccomandata, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse, o per motivate necessità, o per ragioni di forza maggiore, o per inadempienza della parte concessionaria alle clausole regolanti la presente concessione, senza che la parte

concessionaria possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La parte concedente si riserva inoltre di stabilire nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

La parte concessionaria a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata.

**3. Il canone di concessione è stabilito in Euro 894,85= corrispondenti ad un canone annuo di Euro 10.738,20 =.**

A decorrere dall'inizio del secondo anno, il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT, famiglie ed operai, verificatosi nell'anno precedente.

**4. Il canone deve essere corrisposto mensilmente. La scadenza di ciascuna rata verrà comunicata dalla parte concedente.**

In caso di mancato pagamento del canone la parte concedente potrà valersi del disposto dell'art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte concessionaria avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone di concessione.

**5. La parte concessionaria dichiara che l'area è adatta all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi la utilizza e di accettarla nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarla alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.**

**6. Sono a carico della parte concessionaria tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il**

mantenimento dell'area concessa in uso.

7. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte concessionaria apportasse all'area resteranno a vantaggio della proprietà e della parte concedente.

8. E' fatto espresso divieto alla parte concessionaria di subconcedere in uso in tutto od in parte la cosa concessa (salvo formale autorizzazione della parte concedente); di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

9. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 - pro quota - e ogni altro onere inerente l'area concessa sono a carico della parte concessionaria (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

10. La parte concedente si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'area per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'area, la parte concessionaria si impegna e obbliga a consentire la visita dell'area una volta la settimana in orario da stabilire.

11. La parte concessionaria è costituita custode della cosa concessa in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'area da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte concessionaria si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi,

a non destinare l'area ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'area, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'area alla scadenza libera da persone e cose anche interposte, pulita in ogni sua parte.

12. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

13. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto la parte concessionaria **versa un deposito cauzionale**, non produttivo di interessi legali, pari a tre mensilità del canone e perciò di **euro 2.684,55=**.

14. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. La parte concessionaria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte concedente, che chiederà poi il rimborso nella quota spettante. Rimarranno a carico della parte concessionaria tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata sull'area concessa in uso, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti.

15. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso - ai sensi della normativa europea..

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte concedente -----

La parte concessionaria -----

Cremona, -----







